



UNIONE MONTANA ALPAGO

**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA ED IL
BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 12 del 22.06.2015

INDICE

Titolo I FINALITA'

Titolo II DEFINIZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 - Profili istituzionali

Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 5 - Detenzione di animali
- Art. 6 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 7 - Avvelenamenti e trappole
- Art. 8 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 9 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica
- Art.10 - Animali coinvolti in incidenti stradali
- Art.11 - Alimentazione degli animali
- Art. 12 - Pet-therapy e cani per disabili
- Art. 13 - Esposizione e commercializzazione di animali
- Art. 14 - Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi
- Art. 15 - Inumazione di animali d'affezione
- Art. 16 - Conduzione di animali

Titolo IV NORME PARTICOLARI PER LE SINGOLE SPECIE

CANI

- Art. 17 - Conduzione di cani nei luoghi pubblici
- Art. 18 - Anagrafe canina
- Art. 19 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri
- Art. 20 - Obbligo di raccolta degli escrementi

GATTI

- Art. 21 - Colonie feline

ANIMALI DA REDDITO AD USO FAMILIARE IN ZONA URBANA - EQUIDI - VOLATILI - ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

- Art. 22 - Detenzione di equidi
- Art. 23 - Detenzione di volatili
- Art. 24 - Detenzione di animali non convenzionali e rettili

ANIMALI ACQUATICI

- Art. 25 - Detenzione di specie animali acquatici

OVINI E CAPRINI

- Art. 26 - Detenzione di ovini e caprini

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Misure minime di stabulazione

Art. 28 - Danni al Patrimonio pubblico

Art. 29 - Disposizioni finali

Art. 30 - Responsabilità civile

Art. 31 - Sanzioni .

Art. 32 - Vigilanza

Art. 33 - Entrata in vigore

Allegato A

Allegato B1

Allegato B2

TITOLO I

FINALITA'

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

L'affermazione di un riequilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, i Comuni dell'Unione Montana Alpago promuovono e sostengono iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolta a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola ed alle giovani generazioni.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento i Comuni:

1. per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali promuovono forme di collaborazione, in particolare con il Servizio Veterinario di Sanità animale dell'ULSS n. 1, che istituzionalmente persegue finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente Regolamento, con altri Enti e con le Associazioni di volontariato zoofile ed ambientaliste;
2. promuovono, inoltre, programmi di tutela degli animali mirati al loro benessere.

TITOLO II

DEFINIZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI

Art. 1

Definizioni

- Animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione ed impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
- Animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
- Animale da reddito: specie zootecnica allevata a fini economico-commerciali.
- Animali sinantropi: animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui traggono sostentamento.
- Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 1 in accordo con le Associazioni animaliste riconosciute.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano a tutti gli animali vertebrati ed invertebrati tenuti a qualsiasi titolo anche in stato di libertà o semilibertà che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio dei Comuni dell'Unione Montana Alpago.

Art. 3

Esclusioni

Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- alle attività economiche inerenti gli animali da reddito o ad esso in ogni modo connesse (salvo i punti 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 19 dell'art. 5 ed i casi degli artt. 21 e 23);
- all'attività connessa al prelievo venatorio, all'addestramento dei cani e dei rapaci, alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- all'attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve quando già normata;
- all'attività di disinfestazione e derattizzazione;
- alla sperimentazione animale in quanto già regolamentata da norme nazionali e comunitarie.

Art. 4

Profili istituzionali

1) I Sindaci dell'Unione Montana Alpago (di seguito abbreviato UMA), tramite il personale preposto, nei modi e termini della loro competenza e sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercitano la tutela delle specie animali presenti nel territorio comunale, vigilano sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attuano le disposizioni previste nel presente Regolamento.

2) I Comuni dell'UMA riconoscono validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto delle specie animali specialmente se produttive di iniziative atte a favorire la sopravvivenza delle specie in difficoltà; i Comuni stessi si adoperano a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

3) I Comuni dell'UMA promuovono e disciplinano la tutela degli animali da affezione e condannano gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

4) I Comuni dell'UMA perseguono ogni manifestazione di maltrattamento verso tutti gli animali.

5) I Comuni dell'UMA promuovono, in collaborazione con l'ULSS n. 1 e le Associazioni Animaliste e Protezioniste iscritte all'Albo Regionale, programmi di informazione e di educazione rivolti alla scuola ed ai cittadini e corsi di aggiornamento e di formazione.

Stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, risulta opportuno qui di seguito, riportare le principali fonti normative che individuano le Autorità competenti e le rispettive attribuzioni:

1. Il testo unico delle leggi sanitarie, DPR 31 marzo 1979 conferisce a i Sindaci, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico,
2. Il R.D. 45 del 03/02/1901 prevedeva che i Sindaci, nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria, si avvalevano dei medici Provinciali e degli Uffici Sanitari Comunali, ora Aziende ULSS.
3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954 agli artt. 17, 18 ed all'art.24 cita che qualsiasi concentrazione di animali debba essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente.
4. Si ritiene che i negozi di animali le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrino nella definizione di "concentrazione di animali" e quindi debbano sottoporsi alla tutela della vigilanza del servizio veterinario.
6. In applicazione della Legge 11.02.1992 n. 157, i Sindaci esercitano la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili.
7. I Comuni in base alla Legge 281/1991 ed alla Legge Regionale 60/1993, promuovono e disciplinano la tutela degli animali d'affezione e condannano gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
8. La Legge 20.07.2004 n. 189 detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi (DGR 3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (DGR1707/2004) ed anagrafe canina (DGR 887/2004 e DGR 1515/2004).
10. La Regione Veneto con Legge Regionale n. 3 del 03 gennaio 2005, ha promulgato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pettherapy), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori.
11. La Giunta Regionale del Veneto ha emanato la legge 19 giugno 2014, n. 17 – cani alla catena, modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni, in vigore dal gennaio 2015.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

Detenzione e maltrattamento di animali

1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio dell'UMA, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Si fa salva la liberazione in luoghi adatti ed ad opera di personale appositamente addestrato ed autorizzato di animali destinati al ripopolamento o alla reintroduzione in libertà di animali provenienti dai centri di recupero autorizzati.

2) Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso; deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un Veterinario e porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite. L'impegno si intende esteso anche alla regolamentazione dell'attività riproduttiva ed alla prole dei propri animali.

3) I proprietari o detentori di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

4) Chiunque, avendone titolo, possiede animali da compagnia e/o esemplari di razza canina e loro incroci a rischio di maggior aggressività ha l'obbligo di seguire ogni disposizione di legge e di buon senso per evitare danneggiamenti a persone e cose e, di stipulare una apposita polizza assicurativa di responsabilità civile conformemente a quanto stabilito dall'apposita normativa nazionale.

5) Nel territorio dell'Unione Montana Alpaço è vietato macellare animali con pratiche crudeli e comunque contrarie alla normativa in vigore.

6) E' vietato sottoporre gli animali a doping per esaltarne lo sviluppo e le prestazioni.

7) E' vietato tenere gli animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, salvo pascoli e transumanze; tutti gli insediamenti dovranno avere un riparo per tutti gli animali presenti sufficiente, almeno, a riparare da pioggia e venti principali ed almeno, comunque, consono alle esigenze minime di specie; le strutture dovranno essere pulibili secondo i dettami minimi delle buone pratiche zootecniche relative alla specie detenuta nonché essere a norma con i regolamenti edilizi vigenti; dovranno essere rispettate le norme generali sul benessere animale e, se esistenti, anche le norme specifiche per le varie specie allevate.

8) Per evitare i molti contenziosi che nascono fra vicini la collocazione di tali ricoveri, anche se non di nuova realizzazione, oltre che tener conto delle distanze di legge dai confini di proprietà, si dovranno prendere in considerazione tutti quegli accorgimenti che si rendano necessari per non arrecare disturbo con odori, insetti, rumori ed altri inconvenienti.

9) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

10) E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da Medico Veterinario in forma scritta.

11) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, costrizione fisica e collari che procurino scosse elettriche.

12) E' vietato addestrare i cani e/o altri animali per aumentarne l'aggressività.

13) E' vietato a tutti di ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falchi adibiti alla Falconeria e degli animali artisti (definiti ai sensi del DGR 17/07/94).

14) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

15) I Veterinari che dovessero essere chiamati a curare animali con ferite presumibilmente frutto di combattimenti devono comunicarlo alle Forze dell'Ordine e/o alla Autorità Giudiziaria.

16) E' vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica, alla colorazione di uccelli e pesci per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare con l'alimentazione ed estemporanee colorazioni parziali a scopi e con metodi compatibili con il dovuto rispetto dell'animale.

17) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:

- a) l'aerazione del veicolo;
- b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
- c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale;
- d) nel caso di trasporto su mezzi trainati curare che i gas di scarico del mezzo trainante non penetrino nell'abitacolo dell'animale trasportato;
- e) per il trasporto degli animali all'interno degli autoveicoli valgono, sempre e comunque, anche le norme del Codice della Strada;
- f) è vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione meccanici.

18) E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualunque tipo ed in qualunque stato per la pratica dell'acconteraggio.

19) E' vietato spellare o spiumare animali vivi.

20) Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali dovrà essere eseguito da un Veterinario, resta comunque vietata l'ablazione delle unghie (onisetomia) e delle corde vocali (devocalizzazione) se non giustificate da gravi motivi sanitari.

21) E' ammessa l'ablazione delle dita soprannumerarie, è invece proibito praticare interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda ed il taglio delle orecchie (salvo eventuali specifiche disposizioni dettate da norme superiori di livello nazionale).

Art. 6

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

Sinantropi

E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie e dell'allevamento a fini amatoriali nonché di ripopolamento.

I Sindaci dell'UMA, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, possono disporre interventi per il contenimento delle popolazioni degli animali sinantropi in libertà.

Art. 7

Avvelenamenti e trappole

1) E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico dell'UMA alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione disinfestazione, che devono essere eseguite da personale addestrato con modalità e sostanze tali da evitare il rischio di avvelenamento per le altre specie animali.

2) I Medici Veterinari, Liberi Professionisti od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, che abbiano il sospetto clinico o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalare la cosa ai Sindaci dei Comuni dell'UMA. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3) Qualora si verificassero casi di avvelenamento in aree comunali il Sindaco del comune interessato, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività turistiche o di pascolo. I terreni interessati dai provvedimenti sindacali potranno, se del caso, essere segnalati da appositi cartelli.

4) E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio dell'UMA eccetto che per la cattura dei gatti per la gestione delle colonie feline, per le pratiche della derattizzazione e per la gestione autorizzata delle popolazioni selvatiche.

Art. 8

Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1) E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio dell'UMA di offrire mammiferi ed uccelli vivi in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo ad eccezione di animali da allevamento ad allevatori.

2) Le norme di cui al precedente punto non si applicano alle Associazioni animaliste nell'ambito di iniziative con lo scopo dell'adozione.

Art. 9

Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica

Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.

In dette zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti in conformità al Codice della Strada.

ART. 10

Animali coinvolti in incidente stradale

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile dal suo comportamento, da cui derivi danno ad uno o più animali da affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte in un incidente con danno ad uno o più animali da affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Art. 11

Alimentazione degli animali

L'alimentazione degli animali deve essere regolare, secondo le esigenze della specie, con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica eccetto per le operazioni autorizzate nella gestione delle dinamiche delle popolazioni (es. piccioni).

La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione e delle larve ed insetti per i volatili e pesci.

Art. 12

Pet-therapy e cani per disabili

I Comuni dell'Unione Montana Alpage appoggiano eventuali programmi di preparazione di cani per disabili e l'utilizzazione degli animali ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o Associazioni ed Enti con competenze specifiche con attività svolte nell'ambito del territorio dell'UMA; a tal fine si rendono accessibili tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti. I comuni dell'UMA favoriscono le iniziative ed attività finalizzate a promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con gli animali da compagnia di loro proprietà o con altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare si ritiene opportuno favorire tale terapia per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità etc...)

anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura.

Art. 13

Esposizione e commercializzazione di animali

I commercianti di animali, anche se in forma occasionale e/o non da struttura fissa, devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisio-etologiche in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevoli e responsabili. Nei negozi di animali questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro possibilità di adattamento ed in particolare:

- E' fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico ed, in ogni caso, al pubblico passaggio animali per un orario superiore a quello di apertura; in caso di inamovibilità delle strutture e degli animali si devono assicurare comunque le disposizioni del presente Regolamento. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione;
- I piccoli di mammifero non possono essere ceduti o esposti per la vendita prima dello svezzamento;
- Deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita;
- Nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato oscuramento da fonti luminose esterne;
- Durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione;
- Anche nei casi ammessi è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari diretti tali da creare malessere, la vetrina dovrà essere idonea a mitigare gli eccessi luminosi;
- Le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine (Misure indicativamente corrette per la detenzione di alcuni animali sono elencate negli Allegati al presente Regolamento);
- Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie;
- E' fatto divieto, in tutto il territorio dell'UMA, alle attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni del presente Regolamento e delle Norme superiori. Restano esclusi dal divieto gli spazi appositamente dedicati nelle fiere ed esposizioni autorizzate;
- I commercianti non potranno vendere animali a minori privi dell'assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà;
- E' vietato esporre soggetti ammalati che devono essere, invece, detenuti in luoghi idonei e diversi per le cure necessarie.

Art. 14

Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi

- L'allestimento di mercati, fiere, esposizioni e manifestazioni con la partecipazione di animali nonché l'attendamento di circhi su tutto il territorio comunale è soggetto ad autorizzazione del Funzionario preposto che si servirà del Servizio Veterinario di Sanità animale dell'ULSS n. 1 per la necessaria istruttoria preliminare al rilascio dell'Autorizzazione. Il rilascio di parere favorevole all'autorizzazione comunale potrà avvenire in ottemperanza della normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla DGR n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi; si dovrà tener conto anche della sicurezza per gli animali esposti e per gli spettatori. Le richieste dovranno pervenire con almeno 15 giorni d'anticipo per

permettere l'esecuzione dell'istruttoria sia da parte Servizio Veterinario che, anche, da parte dei Uffici comunali preposti.

- Le strutture circensi sono soggette al rispetto dei criteri individuati dalla vigente normativa specifica anche in relazione agli animali esotici posseduti oltre ad ogni altra normativa vigente emessa per la tutela e salvaguardia sia delle specie in via di estinzione che della pubblica sicurezza.
- E' fatto divieto in tutto il territorio di competenza dell'UMA l'allestimento di mostre di cuccioli di cani e gatti di età inferiore ai 4 mesi e di soggetti non svezzati di altre specie d'affezione.
- Viene consentita la partecipazione degli animali alle varie manifestazioni a condizione che gli animali stessi abbiano idonea condizione fisiologico sanitaria, ivi compresa la copertura vaccinale per le malattie, eventualmente, individuate dalle autorità sanitarie competenti.
- Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina. Per le altre specie si farà riferimento, di volta in volta, alle varie norme vigenti che ne determinino la identificazione corretta e certa.
- Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità degli spettatori e degli animali presenti.
- Deve essere identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali durante la manifestazioni.
- Le aree utilizzate per gli animali dovranno essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.

Art. 15

Inumazione di animali d'affezione

1. Il Reg. CE/1069/2009 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR 1530/2012, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.
2. Il seppellimento degli animali d'affezione è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali previa certificazione di un qualsiasi Medico Veterinario iscritto all'Albo professionale in cui si attesti la causa della morte e l'assenza di patologie che ne impediscano l'interramento.
3. I cimiteri per gli animali d'affezione:
 - a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
 - b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dai Comuni dell'UMA nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS n. 1 per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.
 - c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93 (Zona B).

Art. 16

Conduzione di animali

- Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune il trasporto degli animali è consentito nel rispetto delle norme vigenti e dei Regolamenti stabiliti dal Gestore del servizio e, per i taxi, alla volontà del conduttore. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, il quale avrà cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno; per i cani, nei casi di trasportabilità, è obbligatorio l'uso del guinzaglio molto corto e museruola; gatti ed altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.
- È vietato detenere e/o consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di alimenti; la possibilità di accesso degli animali al seguito nei luoghi di somministrazione e vendita degli alimenti si intende concessa in assenza di provvedimento esplicito da parte del titolare dell'attività.

- La possibilità di detenere e consentire l'introduzione di animali negli alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.
- Il guinzaglio deve avere una lunghezza non superiore mt. 1,5 (stabilito con OM 06.08.2013, prorogata con OM 28.08.2014).
- E' vietato condurre a catena o guinzaglio animali selvatici e/o esotici.
- E' fatto divieto di condurre animali nei cimiteri, sono esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE

CANI

Art. 17

Conduzione di cani nei luoghi pubblici

- Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- E' fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo anche dell'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo, senz'altro se rientranti nell'apposito elenco dell'Ordinanza del Ministro della Salute ad oggetto "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi".
- Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati delle opportune attrezzature.
- Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile attenzione dei loro accompagnatori che ne sono comunque responsabili.
- E' fatto comunque divieto ai cacciatori di effettuare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia al di fuori dei luoghi e dei periodi consentiti.
- La cattura di cani vaganti sul territorio dell'UMA, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, è competenza esclusiva del Servizio veterinario dell'ULSS n. 1 per il tramite del personale addetto e/o convenzionato.
- E' consentito condurre cani negli edifici pubblici solo se muniti di guinzaglio corto e museruola garantendo la sicurezza per il pubblico nonché silenzio e pulizia.
- Il guinzaglio per i cani di grossa taglia deve avere sufficienti garanzie di robustezza e deve essere tenuto da persone di maggiore età e/o di complessione fisica sufficiente a garantire il governo dell'animale.
- I cani devono poter effettuare una attività motoria regolare ed adeguata alla taglia ed alla razza.

Art. 18

Anagrafe canina

E' fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dei propri cani all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei Veterinari pubblici o da Veterinari liberi professionisti autorizzati.

I proprietari di cani devono comunicare al Servizio Veterinario dell'ULSS n. 1, anche tramite la Polizia Locale Alpago, ogni decesso, smarrimento o cambio di proprietà degli animali iscritti all'anagrafe entro i 15 giorni successivi al fatto.

Gli organi di vigilanza, appositamente dotati di lettori di microchip, potranno in ogni momento verificare la proprietà degli animali e/o la regolarità dell'applicazione e/o l'aggiornamento della posizione anagrafica.

Art. 19

Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

La cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale e chiusa almeno su tre lati, provvista di tetto impermeabile e rialzata da terra.

Le superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti, pulite con regolarità ed efficacia; le superfici e le attrezzature interne ad essi, libere da inutili intralci, dovranno essere periodicamente disinfestate e disinfettate. I recinti di nuova realizzazione per la *detenzione temporanea* o *permanente* dei cani dovranno avere la superficie minima in metri² conforme alla seguente tabella e

la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di almeno il 50% di quanto previsto dalla tabella. Il rapporto fra lunghezza e larghezza sarà almeno di un terzo. L'altezza delle recinzioni di aree e/o recinti deve garantire che gli animali detenuti non possano uscire con salti o arrampicate. Qualora si garantisca la movimentazione quotidiana dei cani sarà possibile derogare dalla superficie minima imposta dalle successive tabelle.

<i>Peso del cane Kg</i>	<i>Superficie minima del box Mq Detenzione temporanea (fino a 60 gg)</i>	<i>Superficie minima del box Mq Detenzione permanente (oltre 60 gg)</i>
<i>Inferiore a 10</i>	<i>4,0</i>	<i>10,0</i>
<i>Da 10 a 30</i>	<i>6,0</i>	<i>12,0</i>
<i>Oltre 30</i>	<i>8,0</i>	<i>15,0</i>

E' vietato detenere, anche temporaneamente, i cani a catena o con qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante. In ogni caso il collare non dovrà essere di tipo scorsoio.

E' ammesso tenere cani ed altri animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni purché nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.

E' fatto obbligo ai possessori di cani già dimostratisi mordaci, di indole potenzialmente tale o che siano di taglia sufficiente per danneggiare i bambini, anche per solo gioco, di esporre con metodo efficace uno o più cartelli "ATTENTI AL CANE" al confine di proprietà e/o ai possibili ingressi nella proprietà. L'apposizione di tale cartello da parte di tutti gli altri possessori di cani resta facoltativa.

Si ribadisce che le indicazioni sui requisiti minimi di detenzione del presente articolo non devono essere considerate come un invito a non garantire una frequente e salutare movimentazione ai propri animali.

Art. 20

Obbligo di raccolta degli escrementi

- 1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti, ed essere sempre in grado di esibire ad eventuali controlli della Polizia Locale o delle altre Forze di Polizia, dell'apposita attrezzatura per la raccolta igienica ed immediata delle deiezioni, comprensiva sempre di sacchetti impermeabili a tenuta.
- 2) Di depositare le deiezioni, raccolte negli appositi sacchetti impermeabili e chiusi, nei cestelli portarifiuti.
- 3) Sono esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.
- 4) Sono tenuti all'obbligo di ripulitura, anche i possessori di ogni altra specie di animale, come ad esempio di cavalli, che dovessero imbrattare il suolo pubblico e le pubbliche vie. Anche costoro devono essere muniti di apposito sacco impermeabile a tenuta, per l'immediato asporto delle deiezioni.

GATTI

Art. 21

Colonie feline

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio dell'UMA sono protetti ai sensi della L.R. 60/93 ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti in libertà che sia o meno accudita da parte dei cittadini.

Le colonie feline sparse nel territorio dell'UMA sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze. Il censimento delle colonie feline viene effettuato dal Servizio Veterinario dell'ULSS n. 1, a seguito di richiesta presentata da privati e/o da associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme ed eventuali convenzioni vigenti. I felini così catturati e trattati saranno successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.

I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da Medici Veterinari.

I Comuni dell'UMA tutelano l'attività svolta dai cittadini che si adoperano come gattari/e per la cura ed il sostentamento delle colonie feline, riconoscendo un referente per ciascuna di tali colonie, dal rilevamento del nominativo esistente sull'apposito modulo di censimento, presentato al Sindaco del Comune di riferimento e al Servizio Veterinario dell'ULSS n. 1.

Ai cittadini in possesso del riconoscimento di cui al comma precedente viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a tutte le aree di proprietà pubblica del territorio comunale dove siano insediate le colonie censite.

I cittadini in possesso del riconoscimento sono tenuti, come ogni altro, al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico e, quindi, provvederanno alla regolare pulizia dei luoghi destinati all'alimentazione dei gatti.

ANIMALI DA REDDITO AD USO FAMILIARE IN ZONA URBANA EQUIDI - VOLATILI ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

Art. 22

Detenzione di equidi

Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli al bisogno; devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

E' fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri. Si potrà derogare dai 9 m² qualora gli animali, durante il giorno, possano muoversi su superfici grandi.

Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche soggetti anziani o malati.

Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

I Comuni si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia in terra piena o ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato in modo da ripetere le condizioni della terra piena;

b) il percorso della gara non sia circoscritto da sponde tali da mettere in pericolo gli animali, in caso di caduta.

c) i Gestori della manifestazione dispongano il pubblico in modo tale da garantire anche l'incolumità degli spettatori.

d) le aree utilizzate per gli animali dovranno essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.

Art. 23

Detenzione di volatili

- 1) Le gabbie con volatili detenuti non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre puliti, riforniti e, numericamente, sufficienti.
- 2) Nelle gabbie non ci deve essere un affollamento eccessivo tenendo anche in conto la competitività, l'aggressività fra specie diverse, la taglia e/o le diverse esigenze climatiche delle specie conviventi.
- 3) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.
- 4) La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.
- 5) I posatoi devono essere posizionati ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia.
- 6) I posatoi, in numero adeguato, devono avere un diametro che l'uccello circonda con la zampa per circa i 2/3.
- 7) Le gabbie devono essere posizionate ad un'altezza sufficiente per garantire la sicurezza dell'uccello.
- 8) La misura minima delle gabbie deve permettere di poter sbattere le ali senza colpire le pareti.
- 9) E' vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.
- 10) Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
- 11) Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali a fini sanitari.
- 12) Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il tempo necessario all'espletamento delle mostre/fiere/esposizioni ornitologiche.

Art. 24

Detenzione di animali non convenzionali e rettili

- 1) Per gli animali di cui al presente articolo la detenzione in gabbia, se inevitabile, dovrà tener conto delle esigenze fisiologiche specifiche in termini di temperatura, umidità e luce.
- 2) Nel caso rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione dovrà esserne comunicato il possesso al Corpo Forestale dello Stato ottenendo o conservando il certificato CITES di accompagnamento.
- 3) La detenzione di animali pericolosi deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco del Comune di riferimento, sentito il parere del Servizio Veterinario.
- 4) Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali a fini sanitari.
- 5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il tempo necessario all'espletamento delle mostre/fiere/esposizioni.

ANIMALI ACQUATICI

Art. 25

Detenzione di specie animali acquatiche

E' sconsigliato l'uso di acquari sprovvisti di arredi e/o strutture ad anfratto idonee a nascondere i pesci, quando lo vogliano, al fine da ridurre al minimo lo stress da paura di predazione. E' sconsigliato anche l'uso di acquari a pareti trasparenti rotonde.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di esercizi commerciali.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il tempo necessario all'espletamento delle mostre/fiere/esposizioni.

OVINI E CAPRINI

Art. 26

Detenzione di ovini e caprini

1) Chiunque detenga ovini e/o caprini, anche solo per motivi ornamentali, è tenuto a comunicarlo al Servizio veterinario di Sanità animale dell'ULSS n. 1 che procederà al censimento conforme alle vigenti Leggi, ai test periodici e gratuiti per la brucellosi ed alla osservazione per le TSE. Questa disposizione non si applica a chi è già noto e censito ai Servizi Veterinari.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Misure minime di stabulazione

Per gli animali di cui agli articoli 23, 24 e 25 si potrà far riferimento a quanto indicato, a titolo indicativo, nell'Allegato B.

Art. 28

Danni al patrimonio pubblico

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio pubblico in conseguenza di carente sorveglianza dei propri animali, i Comuni dell'UMA esigeranno dal trasgressore il risarcimento del danno.

Art. 29

Disposizioni finali

Per quanto non previsto o appositamente escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento valgono le norme stabilite dalle Leggi comunitarie, nazionali e regionali.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni sindacali.

I proventi derivati dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate in forza del presente Regolamento confluiranno in un apposito capitolo di bilancio dei Comuni dell'UMA e verranno utilizzati per attività tutelanti il benessere animale.

Questo Regolamento dovrà avere la più ampia diffusione possibile fra gli operatori del settore, nel mondo della scuola e fra la cittadinanza.

Art. 30

Responsabilità civile

1) Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.

2) La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo.

Art. 31

Sanzioni

Ai sensi dell'art. n. 7/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e del Capo I della Legge n. 689/1981, fatte salve in ogni caso le più gravi sanzioni penali o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) Per l'inosservanza agli articoli 5-6-7-8-11-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00; pagamento in misura ridotta euro 50,00;
- 2) la Giunta dell'Unione Montana Alpago, con delibera successiva, entro il limite edittale minimo (euro 25,00) e massimo (euro 500,00) della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo a seconda della gravità della violazione.
- 3) Per l'inosservanza all'art. 18 (obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina mediante l'applicazione del microchip) è prevista (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 14.08.1991, n. 281 e della Legge Regionale 28.12.1993 n. 60), una sanzione amministrativa di Euro 77,00; pagamento in misura ridotta Euro 25,66.

Art. 32

Vigilanza

La Polizia Locale, le altre Forze di Polizia e le Guardie zoofile come definite dall'Art. 12 della L.R. 60/93 vigilano sull'attuazione del presente Regolamento.

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga i preesistenti Regolamenti comunali in materia ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio *on line*.

ALLEGATO A

DIMENSIONI INDICATIVE MINIME DELLE GABBIE A CUI SI PUO' FARE RIFERIMENTO PER LA DETTENZIONE, L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DEGLI UCCELLI

La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari.

Specie di taglia medio-piccola					
Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
10 cm - Passeriformi esotici, Canarini (Es: 16 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x 45 cm)	2700	16	30	120	10,0
20 cm - Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori (Es: 10 ondulati in una gabbia di 60 x 45 cm)	2700	10	40	250	15
25 cm - Calopsitte, Polcephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, iveppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura (Es: 6 Calopsitte in una gabbia di 60 x 45 cm)	2700	6	40	450	20
30 cm - Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Polcephalus (P. robustus, guilelmi, cryptoxanthus) (Es: 4 Parrocchetti dal collare in una gabbia di 60x 45 cm)	2700	4	50	600	25
40 cm - Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, gollini) sanguinea, ducorpisii), Rosella (Platycercus elegans, adelaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp., grandi Lori, Ectectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. palagonus (Es: 2 esemplari in una gabbia di 75 x 60 cm)	4500	2	50	2000	4

Specie grandi					
Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. La misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda. Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.					
Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
50 cm - Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (savera, manillata) (Es: 1 esemplare in una gabbia di 75 x 60 cm)	4500	1	75	2700	60
20 cm - Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori (Es: 10 ondulati in una gabbia di 60 x 45 cm)	13500	1	120	4800	60

ALLEGATO B₂

Uccelli

1. Pappagalli e passeriformi

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Per ogni animale in più	Altezza della voliera
	Numero (n)	Superficie della voliera (cmq)	Superficie (cmq)	cm
Piccoli Passeriformi	4	1600	-	40
Usignoli del Giappone	2	1600	-	
Grandi passeriformi	2	1600	-	
Cocorite e calopsitte	2	3200	-	40
Specie piccole di colombi	2	3200	-	40
Merlo Indiano	2	3200	-	75

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Per ogni animale in più	Altezza della voliera
	Numero (n)	Superficie della voliera (mq)	Superficie (mq)	m
Grandi pappagalli (ara e cacalua)	2	8 (sup. 4 mq)	1	2

Rettili, sauri, iguane e cheloni

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Per ogni animale in più	Altezza del terrario
	Numero (n)	Superficie del terrario (cmq)	Superficie (cmq)	cm
Tartarughe terrestri	1	9 x (lungh. carapace) ²	3 x (lungh. carapace) ²	

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Per ogni animale in più	Altezza del terrario
	Numero (n)	Superficie del terrario (cmq)	Superficie (cmq)	cm
Tartarughe d'acqua	1			
- parte emersa		2 x (lungh. carapace) ²	1,5 x (lungh. carapace) ²	
- parte sommersa		9 x (lungh. carapace) ²	2 x (lungh. carapace) ²	Lunghezza carapace

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Per ogni animale in più	Altezza del terrario
	Numero (n)	Superficie del terrario (cmq)	Superficie (cmq)	cm
Tartarughe terrestri	1	9 x (lungh. carapace) ²	3 x (lungh. carapace) ²	

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Altezza del terrario
	Numero (n)	Superficie del terrario (mq)	m
Sauri terricoli	1-4	2 x (lungh. totale) ²	Lunghezza totale
Sauri arboricoli	1-4	2 x (lungh. totale) ²	3 x (lunghezza totale)
Iguane verdi	2	2 mq (0,5 mq per ogni ulteriore animale)	2
Serpenti terricoli	1-4	0,35 x (lungh. totale) ²	0,5 x (lunghezza totale)

Esempio : 5 tartarughe terrestri con un carapace da 20 cm
 1° animale : $9 \times 20^2 = 3.600$ cmq
 dal 2° al 20° animale $19 \times 3 \times 20^2 = 22.800$ cmq